

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1075 del 24/02/2026
Oggetto	CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE IN SOTTENSIONE AL CONSORZIO DELLA CHIUSA DI SAN RUFFILLO E DEL CANALE SAVENA AD USO AMBIENTALE PER L'ALIMENTAZIONE DEI LAGHETTI DEI GIARDINI MARGHERITA IN COMUNE DI BOLOGNA (BO). RICHIEDENTE: COMUNE DI BOLOGNA. PRATICA: BO24A0034.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1052 del 20/02/2026
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche) e la nota prot. 1968 del 05/03/2025 (prot. Arpae 42670 del 05/03/2025);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del

Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021;
- la d.G.R. 1060/2023 (Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell’art. 4, l.r. 23/2022);
- la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la determinazione del Direttore Generale di Arpae 268/2025 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO della domanda registrata al prot. PG/2024/0103899 del 05/06/2024 con cui il Comune di Bologna, c.f. 01232710374, ha richiesto la concessione per il prelievo (in sottensione di opera e di risorsa alla DG50A0004) di acque pubbliche superficiali dal Torrente Savena presso la Chiesa di San Ruffillo in Comune di Bologna (BO), per un quantitativo pari a 50 l/s massimi e 1.000.000 mc/annui, da convogliare attraverso il canale Savena fino ai laghetti dei Giardini Margherita;

CONSIDERATO che con Det. n. 5269 del 26/09/2024 è stato assentito il rinnovo di concessione al Consorzio della Chiesa di San Ruffillo, cod. pratica DG50A0004, che include le esigenze idriche del Comune di Bologna per l'approvvigionamento dei laghetti dei Giardini Margherita, risorsa che è compresa nella quota già assegnata al Consorzio per finalità “molitorie/ricreative”;

PRESO INOLTRE ATTO dell’accordo di sottensione acquisito al Prot. 23/12/2025.0228974.E e sottoscritto tra il Consorzio della Chiesa di San Ruffillo ed il Comune di Bologna, sulla base di quanto disposto all’art. 29, R.R. 41/2001;

CONSIDERATO

- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile come uso ambientale;
- che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;

PRESO ATTO

- che per la concessione assentita al Consorzio della Chiusa di San Ruffillo e del Canale Savena, che include i quantitativi da destinare al Comune di Bologna, sono già stati acquisiti i pareri di rito;
- del parere assunto al Prot. 25/11/2025.0209325.E con cui l'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna ha riconosciuto che la risorsa sia destinata a garantire necessità specifiche rientranti nelle fattispecie previste dalla DGR 1622/2015 e dalla DGR 1717/2021, ossia risponde a necessità ambientali e igienico-sanitarie;
- che con suddetto parere l'Area Tutela e Gestione Acqua ha stabilito l'esenzione della corresponsione del canone di concessione;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- è esentato dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione;

DATO ATTO: della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Comune di Bologna, c.f. 01232710374, la concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale (in sottensione di opera e di risorsa alla concessione cod. DG50A0004) cod. pratica BO24A0034, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante paratoia in sponda destra del Canale di Savena;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Bologna (BO), fg. 235, mapp. 725; coordinate UTM RER x: 687254,70; y: 928437,04; su terreno di proprietà del concessionario;
 - destinazione della risorsa ad uso ambientale per l'alimentazione dei laghetti dei Giardini Margherita;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 50;
 - volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 1.000.000;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2038;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 18/02/2026, registrato al Prot. 18/02/2026.0031578.E;
4. di dare atto che il concessionario è esente dal pagamento del canone di concessione ai sensi delle DGR 1622/2015 e DGR 1717/2021;
5. di dare atto che non è stata acquisita l'informativa antimafia in quanto il concessionario è esente dall'obbligo ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;

7. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente , sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;e;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933 e, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata al Comune di Bologna, c.f. 01232710374, in sottensione di opera e di risorsa alla concessione cod. DG50A0004 (cod. pratica BO24A0034).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da uno scolmatore attivato da una traversa regolabile situata in sponda destra del Canale di Savena nel Comune di Bologna (BO), al fg. 235, mapp. 725; coordinate UTM RER x: 687254,70; y: 928437,04; su terreno di proprietà del concessionario. La modalità di prelievo avviene per tracimazione: la progressiva chiusura della paratoia causa un innalzamento dell'acqua all'interno del Canale di Savena, la quale, una volta raggiunta la quota inferiore della condotta, viene in essa deviata, fino all'immissione nel laghetto. La paratoia ha capacità di innalzamento e abbassamento tramite movimentazione meccanica attraverso un operatore, priva di organi automatizzati o elettromeccanici.
2. La concessione in oggetto è in sottensione di opera e di risorsa alla concessione Det. n. 5269 del 26/09/2024 intestata al Consorzio della Chiusa di San Ruffillo e del Canale Savena, cod. pratica DG50A0004. La risorsa convogliata alla presa finale, descritta al punto 1 del presente articolo, è quindi originariamente prelevata dal Consorzio presso la Chiusa di San Ruffillo, opera di presa fissa di origine medievale sita in Comune di Bologna (BO), località San Ruffillo, su area demaniale censita al fg.291, fronte mapp.n 985, coordinate UTM RER:688268,89;Y:925190,83. Le acque vengono immesse nel Canale Savena (di estensione complessiva pari a circa 4,5 Km) e, superata la ruota idraulica, giungono in prossimità dei Giardini Margherita, dove vengono deviate nei laghetti.

3. Il prelievo avviene dal corpo idrico codice IT080620020000006ER, in sponda sinistra del torrente Savena.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso ambientale per l'alimentazione dei laghetti dei Giardini Margherita.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 50 e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 1.000.000.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2038.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 4- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario, in accordo con il Consorzio della Chiusa di San Ruffillo che gestisce le opere di presa ed è titolare della concessione cod. prat.

DG50A0004, deve provvedere alla misurazione dei quantitativi derivati (mc/anno) e convogliati presso i laghetti dei Giardini Margherita ed è tenuto a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e al Servizio concedente tramite autenticazione e caricamento sull'apposito portale (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>).

Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Accesso ai luoghi** – Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Obblighi di comunicazione** – Il concessionario ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione concedente di qualsiasi alienazione dell'area su cui insiste il prelievo concessionato e ogni modificazione della denominazione, dell'assetto societario, dello stato giuridico della società, con riferimento anche all'eventuale attivazione di procedure concorsuali.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Spese** - Sono a carico del concessionario gli oneri connessi all'imposta di bollo e di registrazione.
8. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati nell'esercizio e in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente, cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità giudiziale.

ARTICOLO 5 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di subconcessione a terzi, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

ARTICOLO 6 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 7 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Eventuale istanza di cambio di titolarità va presentata tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine al richiedente per la costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso.

ARTICOLO 8 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
3. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai

sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 - CESSAZIONE DELL'UTENZA E OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 R.D. 1775/1933, art. 49 RR 41/2001 comma 1 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.